



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 28/01/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 - DISCIPLINA PROVVISORIA .

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, previa l'osservanza di quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
LOLLI FRANCA	Assente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.

E' presente il Segretario Generale PAOLO DALLOLIO per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 – DISCIPLINA PROVVISORIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dall'1/1/2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

- che l'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dall'1/1/2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della Legge n. 160/2019;

- che detta legge contiene la disciplina generale dei canoni stessi e dispone l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs. 507/1993 e gli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 446/1997, norme istitutive delle imposta sostituite, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con apposito regolamento, che il competente Consiglio deve adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e l'art. 1, comma 837, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, *“le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

PRESO ATTO quindi che è necessario istituire il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati e adottare i relativi regolamenti la cui stesura, stante la varietà dei presupposti impositivi coinvolti, richiede il coordinamento di diversi settori dell'Amministrazione, anche alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che l'entrata deve essere regolata dagli enti in modo da assicurare comunque un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe);

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13/1/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 18/1/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali viene differito al 31/3/2021;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'approvazione della disciplina regolamentare del nuovo canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, istituire detti canoni e dare disposizioni transitorie al fine di assicurare continuità dei servizi e mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, disponendo segue:

Procedura: in via provvisoria applicare, per quanto compatibili:

- la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dall'art. 1, comma 819, lettera a), della Legge n. 160/2019 contenute nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 82 del 21/12/1998, e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;
- la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dall'art. 1, comma 819, lettera b), della Legge n. 160/2019 contenute nel Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 98 del 27/10/1994, e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;

Determinazione dell'acconto e dichiarazione: nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei nuovi canoni e delle relative tariffe, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge n. 160/2019, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, alla scadenza del 31.3.2021. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di imposta comunale sulla pubblicità;

Determinazione del conguaglio: l'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvati per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, questa può essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali

RITENUTO inoltre necessario autorizzare la gestione dei nuovi canoni mediante appalto di servizi, come avvenuto sino ad ora per le imposte e canoni sostituiti, in considerazione delle condizioni organizzative dell'ente, che non consentono al momento la gestione diretta;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare in data 21 gennaio 2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dei Servizi Finanziari che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del Consiglio;

VISTO il Regolamento comunale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 44 del 9/6/1998, e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

Gli interventi relativi ai documenti collegati al bilancio di previsione sono riportati nel verbale n. 11 in data odierna "Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 (art.151 del D.lgs n.267/2000 e art.10 D.Lgs 118/2011)

Presenti 15

Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Veronesi, Chillari e Muratori) espressi per appello nominale

DELIBERA

- di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

- di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147/la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

- nelle more di approvazione del relativo regolamento, di approvare la seguente disciplina provvisoria:

Procedure

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

- la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a cui si fa espresso rinvio;

- la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità a cui si fa espresso rinvio;

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che avverrà entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e alla scadenza del 31.3.2021. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità/canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Determinazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per

l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

Entrata in vigore e cessazione della validità

La disciplina provvisoria così approvata avrà effetto sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000.

- di autorizzare la gestione dei nuovi canoni mediante appalto di servizi, come avvenuto sino ad ora per le imposte e canoni sostituiti, in considerazione delle condizioni organizzative dell'ente, che non consentono al momento la gestione diretta.

Con successiva votazione dal seguente esito 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Veronesi, Chillari e Muratori) espressi per appello nominale si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di procedere in questa stessa seduta all'approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2021 / 23
Bilancio

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI
CONCESSIONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 - DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/01/2021

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2021 / 23
Bilancio

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI
CONCESSIONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 - DISCIPLINA PROVVISORIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/01/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 28/01/2021

Bilancio

Oggetto: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 - DISCIPLINA PROVVISORIA .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)